

Luigi Brenni*

A proposito del comportamento deontologico

L'esercizio della nostra professione è riconosciuto nel Cantone con una legge, un regolamento, l'Ordine OTIA col proprio statuto e il codice deontologico. A livello nazionale la SIA ha pure un Codice d'onore (151). Documenti che si consultano quando magari è troppo tardi e sorgono vertenze giudiziarie, al di fuori della giustizia civile.

L'educazione allo svolgimento della futura professione dovrebbe iniziare nella scuola professionale. La sensibilità dell'insegnante e le sue esperienze maturate nella pratica possono portare contributi di valore ai principi che regolano la professione contemporaneamente alle nozioni tecniche, supplendo così a lezioni specifiche sulla legislazione vigente che sarebbero noiose e incomprensibili per i giovani studenti.

Il mondo del lavoro attende poi il neodiplomato e i primi anni d'impegno professionale saranno la scuola integrativa per la propria formazione deontologica. Per i dipendenti significa la lealtà nei confronti del datore di lavoro, per gli indipendenti la correttezza nei confronti della concorrenza.

La concorrenza, nelle sue diverse forme, è l'aspetto più significativo che porta talvolta a comportamenti lesivi, magari legalmente corretti, ma oggettivamente discutibili. La soglia e il limite sono talvolta labili.

Per le infrazioni alla legge e ai codici sono ben definite le autorità con potere disciplinare. A livello cantonale compete alla Commissione di vigilanza, preceduta dal Consiglio dell'Ordine. A livello nazionale è competente il Tribunale d'onore dei gruppi professionali della SIA e, se del caso, il Consiglio svizzero d'onore.

Annualmente l'assemblea generale dell'OTIA viene orientata sull'attività della Commissione di vigilanza. Pochi i casi di denuncia, rare le sanzioni. I casi più interessanti sono pubblicati sul sito.

Un quadro direi positivo nel nostro Cantone sul comportamento deontologico di ingegneri e architetti.

Il Codice deontologico dell'OTIA all'art. 4 elenca in modo chiaro gli impegni che i professionisti devono rispettare. L'avvocato Spartaco Chiesa, presidente della Commissione di vigilanza, ha ben riassunto recentemente su *Archi* alcuni aspetti del citato articolo e ne commento due.

La verifica con serietà dei propri limiti operativi, il rapporto fra la committenza e l'appaltatore in tema di onorari.

Il modello introdotto anni fa dalla SIA, su pressione delle autorità federali, richiede per la quantificazione degli onorari un calcolo basato sulle prestazioni in ore da svolgere con il relativo costo orario. Due elementi questi che forniscono una dimensione dell'o-

perato prevedibile e necessario, che quindi dovrebbero chiarire sia l'impegno per chi offre, ma altrettanto convincere la committenza sulla fattibilità.

Nelle gare d'onorario, e penso essenzialmente nel campo dell'ingegneria civile, non sono pochi i casi che hanno sollevato controversie e amarezze.

Casi sollevati dall'interrogativo: esiste una carenza professionale di chi offre nel valutare l'impegno e le proprie possibilità (numero di ore e costi orari manifestamente sottocosto), oppure trattasi di un'offerta mirata (e furbesca) all'acquisto, conoscendo le debolezze del committente, così da poter rimediare con profitto a mandato assegnato?

Una casistica in tal senso, confronto fra offerte e onorari finali, non è nota. Ma dovrebbe esserci, almeno nel pubblico, e dovrebbe valere quale strumento di valutazione degli operatori.

Di recente la SIA ha preso un'iniziativa presso i suoi membri, invitandoli a sottoscrivere una Carta con l'impegno di voler rispettare onorari equi. Speriamo che le firme non restino unicamente sulla carta.

Il politico ha emesso leggi e regolamenti per organizzare e valutare le gare d'onorario, introducendo norme puntuali sorrette da formule aritmetiche assai convincenti, così da privilegiare la miglior offerta rispetto alla minor offerta. È stato compiuto un progresso all'insegna della correttezza e si potrà ancora migliorare se tutti i committenti adotteranno le formule proposte di carattere economico (che sono indicazioni e non articoli di legge, quindi non impugnabili) e se i giudizi sui criteri rimanenti (che non possono essere trattati con formule matematiche) fossero emessi da persone competenti, tenendo conto dei risultati dei mandati in passato svolti e identificando le false promesse illusorie.

Negli anni passati, quando era in vigore la Legge sugli appalti, professionisti e imprese venivano classificati unicamente secondo l'offerta economica. Il committente, cioè il politico nel caso delle opere pubbliche, aveva poi la libertà di scelta in base a criteri personali e quindi soggettivi, assumendone completamente la responsabilità. Pregi e difetti di questo metodo, giustamente sostituito.

Abolita la Legge sugli appalti si è fatto sicuramente un passo avanti. Ma ciò non toglie che il nuovo metodo abbia negato al politico ogni responsabilità, trovandosi a dover accettare una scelta tecnica, stilata secondo vari criteri oggettivi e non solo quello economico. Al politico resta unicamente la responsabilità di dover far capo a collaboratori dell'amministrazione professionalmente validi, che conoscono il mercato interno, ma che siano anche conoscitori della professione.

Nel nostro caso colleghi ingegneri. Per loro, anche se appartenenti a committenti pubblici o privati, vale il Codice deontologico dell'Ordine, anche se essi non figurano iscritti all'OTIA.

* ingegnere, già presidente SIA Ticino